

ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 21 luglio 2009.

Revoca del decreto 27 aprile 2009, concernente dichiarazione di una zona di protezione da malattia vascolare del suino in territorio dei comuni di Paternò, Belpasso e Ramacca e di una zona di sorveglianza da malattia vescicolare del suino in territorio di vari comuni delle province di Catania e Siracusa.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO ATTIVITA' SANITARIE ED OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 30 del 3 novembre 1993;

Vista la legge regionale n. 33 del 20 agosto 1994;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per la sanità 18 novembre 1994;

Visto il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, che recepisce la direttiva del Consiglio n. 92/119/CEE, relativa a "Misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali";

Vista l'ordinanza ministeriale 12 aprile 2008, relativa a "Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino e di sorveglianza della peste suina classica";

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 23 del 17 maggio 2000, ed, in particolare, l'art. 8 che demanda ai dirigenti anche l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

Vista la decisione comunitaria CE n. 779/2005 dell'8 novembre 2005 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la decisione comunitaria CE n. 297/2008 del 27 marzo 2008;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5;

Visto il proprio decreto n. 786 del 27 aprile 2009, con cui è stata dichiarata "zona di protezione da malattia vescicolare del suino" parte del territorio dei comuni di Paternò, Belpasso e Ramacca e "zona di sorveglianza" parte del territorio dei comuni di Paternò, Belpasso, Ramacca, Catania, Palagonia, Lentini, Motta Sant'Anastasia e Castel di Judica;

Vista la nota prot. n. 67773 del 7 luglio 2009, con cui il servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania, nel comunicare che sono stati effettuati con esito favorevole i controlli previsti sugli allevamenti suinicoli ricadenti nelle zone di protezione e sorveglianza, chiede la revoca dei provvedimenti di "zona di sorveglianza e protezione";

Visti gli esiti del controllo effettuato da questo Assessorato attraverso l'esame delle informazioni registrate sul sistema informativo del Centro di referenza nazionale per le malattie vescicolari (CERVES) di Brescia, presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale Lombardia ed Emilia Romagna;

Ritenuto di dovere revocare il proprio decreto n. 786 del 27 aprile 2009;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi in premessa citati, il proprio decreto n. 786 del 27 aprile 2009 è revocato.

Art. 2

I sindaci dei comuni interessati, i servizi veterinari dell'Azienda n. 3 di Catania e le forze dell'ordine sono incaricati, ognuno per la parte di propria competenza, dell'esecuzione del presente decreto che, stante l'urgenza, entra immediatamente in vigore.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso, per la pubblicazione, alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e notificato al Ministero della salute, al Centro di referenza nazionale per le malattie vescicolari (CERVES) di Brescia, presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale Lombardia ed Emilia Romagna, ed agli uffici territoriali di Governo di Catania e di Siracusa.
Palermo, 21 luglio 2009.

BULLARA

ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 21 luglio 2009.

Revoca del decreto 27 aprile 2009, concernente dichiarazione di una zona di protezione da malattia vescicolare del suino in territorio dei comuni di Paternò, Belpasso e Ramacca e di una zona di sorveglianza da malattia vescicolare del suino in territorio di vari comuni delle province di Catania e Siracusa.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO ATTIVITA' SANITARIE ED OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 30 del 3 novembre 1993;

Vista la legge regionale n. 33 del 20 agosto 1994;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per la sanità 18 novembre 1994;

Visto il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, che recepisce la direttiva del Consiglio n. 92/119/CEE, relativa a "Misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali";

Vista l'ordinanza ministeriale 12 aprile 2008, relativa a "Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino e di sorveglianza della peste suina classica";

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 23 del 17 maggio 2000, ed, in particolare, l'art. 8 che demanda ai dirigenti anche l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

Vista la decisione comunitaria CE n. 779/2005 dell'8 novembre 2005 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la decisione comunitaria CE n. 297/2008 del 27 marzo 2008;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5;

Visto il proprio decreto n. 786 del 27 aprile 2009, con cui è stata dichiarata "zona di protezione da malattia vescicolare del suino" parte del territorio dei comuni di Paternò, Belpasso e Ramacca e "zona di sorveglianza" parte del territorio dei comuni di Paternò, Belpasso, Ramacca, Catania, Palagonia, Lentini, Motta Sant'Anastasia e Castel di Judica;

Vista la nota prot. n. 67773 del 7 luglio 2009, con cui il servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania, nel comunicare che sono stati effettuati con esito favorevole i controlli previsti sugli allevamenti suinicoli ricadenti nelle zone di protezione e sorveglianza, chiede la revoca dei provvedimenti di "zona di sorveglianza e protezione";

Visti gli esiti del controllo effettuato da questo Assessorato attraverso l'esame delle informazioni registrate sul sistema informativo del Centro di referenza nazionale per le malattie vescicolari (CERVES) di Brescia, presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale Lombardia ed Emilia Romagna;

Ritenuto di dovere revocare il proprio decreto n. 786 del 27 aprile 2009;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi in premessa citati, il proprio decreto n. 786 del 27 aprile 2009 è revocato.

Art. 2

I sindaci dei comuni interessati, i servizi veterinari dell'Azienda n. 3 di Catania e le forze dell'ordine sono incaricati, ognuno per la parte di propria competenza, dell'esecuzione del presente decreto che, stante l'urgenza, entra immediatamente in vigore.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso, per la pubblicazione, alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e notificato al Ministero della salute, al Centro di referenza nazionale per le malattie vescicolari (CERVES) di Brescia, presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale Lombardia ed Emilia Romagna, ed agli uffici territoriali di Governo di Catania e di Siracusa.
Palermo, 21 luglio 2009.

BULLARA

VDA Net

Tutti i Diritti Riservati